



Bruxelles, 23.9.2013  
COM(2013) 650 final

2013/0317 (NLE)

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Sulla base dell'autorizzazione conferitale dal Consiglio<sup>1</sup>, la Commissione europea ha avviato negoziati con il Regno del Marocco per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco. In esito a tali negoziati, un progetto di nuovo protocollo è stato siglato dai negoziatori il 24 luglio 2013. Il nuovo protocollo copre un periodo di 4 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

L'obiettivo principale del protocollo di accordo è di offrire possibilità di pesca per le navi dell'Unione europea nelle acque del Regno del Marocco entro i limiti dei quantitativi residui disponibili. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione ex post realizzata da esperti esterni.

L'obiettivo generale è rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno del Marocco ai fini dell'istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca marocchina, nell'interesse di entrambe le Parti.

Nello specifico, il protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti:

- pesca pelagica artigianale al nord: 20 pescherecci con reti a circuizione,
- pesca artigianale al nord: 35 pescherecci con palangari di fondo,
- pesca artigianale al sud: 10 pescherecci con lenze e canne,
- pesca demersale: 16 pescherecci con palangari di fondo e reti a strascico,
- pesca del tonno: 27 tonniere con lenze e canne,
- pesca pelagica industriale: 80 000 tonnellate di catture, 18 pescherecci.

Occorre definire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti il presente regolamento.

### **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Le parti interessate sono state consultate nell'ambito della valutazione del protocollo 2007-2011. Gli esperti degli Stati membri sono inoltre stati consultati in occasione di riunioni tecniche. Tali consultazioni hanno evidenziato l'utilità di mantenere un protocollo di pesca con il Regno del Marocco.

---

<sup>1</sup> Decisione n. 6486/1/11 REV 1 del Consiglio del 18 febbraio 2011.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio per la firma del protocollo nonché alla decisione del Consiglio recante conclusione del protocollo stesso.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 764/2006 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco<sup>2</sup>.
- (2) La Comunità europea e il Regno del Marocco si sono reciprocamente notificati, il 28 febbraio 2007, l'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo di partenariato tra la Comunità europea e il Regno del Marocco<sup>3</sup>.
- (3) Un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato (di seguito: "il nuovo protocollo") è stato siglato il 24 luglio 2013. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione del Regno del Marocco in materia di pesca.
- (4) Il [...] il Consiglio ha adottato la decisione n. .../2013/UE<sup>4</sup> relativa alla firma del nuovo protocollo.
- (5) È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.
- (6) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie<sup>5</sup>, qualora risulti che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio del 22 maggio 2006 (GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1).

<sup>3</sup> GU L 78 del 17.3.2007, pag. 31.

<sup>4</sup> GU C [...] del [...]\*

<sup>5</sup> GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. Tale termine deve essere stabilito dal Consiglio.

- (7) È opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla data di applicazione del nuovo protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti (di seguito: "il protocollo") sono così distribuite tra gli Stati membri:

Categoria di pesca	Tipo di nave	Stato membro	Licenze o contingente
Pesca artigianale al nord, specie pelagiche	Pescherecci con reti a circuizione < 100 GT	Spagna	20
Pesca artigianale al nord	Pescherecci con palangari di fondo < 40 GT	Spagna	
		Portogallo	
	Pescherecci con palangari di fondo $\geq 40$ GT < 150 GT	Portogallo	3
Pesca artigianale al sud	Pescherecci con lenze e canne > 80 GT	Spagna	10
Pesca demersale	Pescherecci con palangari di fondo	Spagna	
		Portogallo	
	Pescherecci con reti da traino	Spagna	
Italia			
Pesca del tonno	Pescherecci con lenze e canne	Spagna	23
		Francia	4
Pesca pelagica industriale	80 000 tonnellate all'anno con un massimo di 10 000 t al mese per l'insieme della flotta, salvo per i mesi da agosto a ottobre, in cui il limite mensile di catture è portato a 15 000 t	Germania	t
		Lituania	t
		Lettonia	t
		Paesi Bassi	t
		Irlanda	t

Ripartizione delle navi autorizzate a pescare:	Polonia	t
10 navi di stazza superiore a 3 000 GT	Regno Unito	t
3 navi di stazza compresa tra 150 e 3 000 GT	Spagna	t
5 navi di stazza inferiore a 150 GT	Portogallo	t
	Francia	t

2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell'accordo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono esaurite.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*